OMICIDIO SANDRI: GIUDICI CONFERMANO, ”POLIZIOTTO SPARO’ PER EVITARE FUGA. FU AZZARDO”

5 Marzo 2011

ROMA – Uguali le premesse, diverse le conclusioni. I giudici della Corte d’assise d’appello di Firenze, cosi’ come quelli aretini di primo grado, ritengono che il poliziotto Luigi Spaccarotella sparo’ mirando l’auto su cui viaggiava Gabriele Sandri, con l’obiettivo di arrestarne la fuga. A differenza dei colleghi di Arezzo, pero’, secondo quelli di secondo grado, per il poliziotto questo ”non poteva che palesarsi come un mero azzardo”. Quindi, l’omicidio e’ volontario.

Nel 2009 ad Arezzo l’agente venne condannato a sei anni di reclusione per omicidio colposo con colpa cosciente. Per i giudici aretini, infatti, sparando, il poliziotto mai e poi mai penso’ di poter uccidere qualcuno, disse. In appello, nel 2010, la corte fiorentina ha portato la pena a nove anni e quattro mesi, accusando l’agente di omicidio volontario. ”Dati obiettivi – scrivono i giudici nella motivazione – si pongono come indicativi inequivocabilmente della sussistenza del dolo eventuale, in quanto tali da rappresentare all’agente come probabile o comunque niente affatto da escludere” l’eventualita’ di uccidere qualcuno. Sandri venne ucciso l’11 novembre del 2007 nell’area di servizio autostradale Badia al Pino di Arezzo da uno sparo esploso da Spaccarotella, che si trovava ai lati della carreggiata opposta. Per i giudici d’appello, Spaccarotella sparo’ per impedire che l’auto su cui viaggiava il tifoso laziale si allontanasse.

Il colpo non fu accidentale, quindi, come sostenuto da sempre dal poliziotto. ”La postura assunta era chiaramente indicativa di un intento dell’agente di mirare verso qualcosa”. Anche in aula, durante le dichiarazioni spontanee, ”lo stesso imputato – annotano i giudici – ha finito per non escludere di aver potuto esplodere il colpo dopo essersi fermato a braccia tese”, ricalcando cosi’ la descrizione data dai testimoni. Riguardo il dibattito sulla deviazione del proiettile, che avrebbe impattato con la rete divisoria delle carreggiate autostradali, ”sarebbe da ritenere – scrivono i giudici d’appello – che, se non vi fosse stato, verosimilmente il Sandri non sarebbe stato colpito”.

”Cio’ – aggiungono – non implica, tuttavia, che il colpo non fosse diretto contro l’autovettura al cui interno era il Sandri”. I giudici d’appello ‘rileggono’ punto per punto i dati che hanno portato quelli di primo grado a decidere per il colposo: la visibilita’, la percezione della distanza, la possibilita’ dell’agente di mirare alle ruote, la presunta assenza di movente, la presenza della rete metallica, il fatto che il poliziotto non fosse ”un fanatico delle armi”. E ne traggono conclusioni diverse: ”l’imputato deve essere dichiarato colpevole del reato di omicidio volontario”.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli